

**Indicazioni procedurali per l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 334/1999 relativa al piano di emergenza esterno agli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante.**

(B.U. n. 43 del 27 ottobre 2005)

Il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", prevede all'art. 20, comma 1, che "per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, [...] il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, [...] predisporre il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione".

Il comma 2 del citato articolo prevede che il piano debba essere elaborato con lo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
- d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

In considerazione della necessità di individuare le modalità di raggiungimento dell'intesa sopra citata con i Prefetti, nelle more della definizione dell'accordo di cui all'art. 72 del D.Lgs. 112/1998, con riguardo al conferimento alle regioni delle competenze amministrative in materia di stabilimenti con pericolo di incidente rilevante, si propone il seguente iter procedurale.

Partecipano alla fase istruttoria di redazione del piano di emergenza esterno (PEE), un rappresentante della struttura regionale competente insieme a un rappresentante dell'ARPA che garantisce il supporto alla Regione per gli aspetti ad alto contenuto tecnico – specialistico, anche con riguardo alle linee guida di cui all'art. 20, comma 4, del decreto in premessa citato.

Il rappresentante regionale partecipa all'avvio della fase istruttoria e ogni qualvolta ne valuti la necessità in base alla specificità e alla complessità del piano da definirsi, redigendo un resoconto finale anche sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA relativa al processo di costruzione del piano, delle sue componenti significative per la tutela ambientale e della popolazione.

Il resoconto costituisce elemento per la redazione delle determinazioni finali, che costituiscono l'espressione dell'intesa da assumersi formalmente, sulla base della proposta di piano nella sua stesura definitiva, con provvedimento del Direttore della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione Gestione Rifiuti, ovvero del Dirigente competente espressamente delegato a tal fine, e da questi comunicata ai soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs n. 334/1999.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale:

visto il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334

vista la l.r. 1 agosto 2005, n. 13

vista la l.r. 8 agosto 1997, n. 51

vista la l.r. 20 novembre 2002, n. 28

vista la programmazione di attività dell'ARPA definita dal Comitato Regionale di Indirizzo per l'anno 2005, con particolare riguardo all'obiettivo B6.09

considerata la necessità di conferire uniformità all'iter procedurale con riguardo allo svolgimento delle attività di competenza regionale;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di approvare le indicazioni procedurali enunciate in narrativa ai fini dell'espressione dell'intesa di cui all'articolo 20 del d.lgs. 334/ 1999;
- di trasmettere il presente provvedimento alle Prefetture del Piemonte;
- di comunicare le presenti determinazioni all'ARPA per le attività di competenza previste in narrativa;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n.8/R/2002.